CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_CAM - DEL-Reg.-SC_CAM - 0000081 - 17/04/2024 - 11:41

Campania/2024/FRG

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Alfredo Grasselli	Presidente
Domenico Cerqua	Primo Referendario (relatore)
Giovanna Olivadese	Referendario (relatore)

nella Camera di consiglio del 16 aprile 2024 ha emesso la seguente

PRONUNCIA DI ACCERTAMENTO

Oggetto: rendiconto 2023-XI Legislatura del gruppo consiliare del Consiglio regionale della Campania "Moderati e Riformisti – UDC, nPSI, CdI".

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, in particolare l'art. 1, commi 9 e seguenti;

Vista la legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012, recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto-legge n. 174/2012;

Visto il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, che ha recepito, ai sensi dell'art. 1, comma 9, D.L. 174/2012, le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari dei Consigli regionali approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 6 dicembre 2012;

Visto l'art. 4 della legge regionale del 30 aprile 2002, n. 7 (c.d. legge regionale di contabilità);

Consiglio Regionale della Campania - Prot. 0007468/e del 17/04/2024 13.04 Registrato da: 3T2FV0 Segreteria Generale
17/04/2024 13.04-20240007468

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_CAM - SC_CAM - 0002719 - Interno - 17/04/2024 - 11:41

Vista la legge regionale 5 agosto 1972, n. 6. e s.m.i., recante norme sul "funzionamento dei gruppi consiliari";

Vista la deliberazione di orientamento interpretativo della Sezione delle Autonomie del 5 aprile 2013, n. 12/SEZAUT/2013/QMIG, concernente l'applicazione dell'art. 1, commi 9 - 12, del d.l. n. 174/2012, in materia di controllo da parte delle Sezioni regionali sui rendiconti dei gruppi consiliari;

Vista la deliberazione del 5 luglio 2013, n. 15/SEZAUT/2013/QMIG, con la quale la Sezione delle Autonomie ha adottato una ulteriore pronuncia di orientamento nella materia;

Vista la deliberazione n. 50/2024/INPR, con la quale questa Sezione ha approvato il programma di controllo per l'anno 2024;

Visto il decreto n. 1/2024 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Campania, di assegnazione del predetto rendiconto al Primo Referendario Dott. Domenico Cerqua e al Referendario Dott.ssa Giovanna Olivadese;

Visto il Decreto Presidenziale n. 2/2024 con cui il Presidente di questa Sezione regionale di controllo ha assegnato al Presidente Aggiunto la Presidenza dei Collegi convocati in materia di esame dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 56/2024, con la quale il presente affare è stato inserito nella Camera di consiglio del 16 aprile 2024;

Uditi, nella odierna Camera di consiglio, i magistrati relatori, dott. Domenico Cerqua e dott.ssa Giovanna Olivadese;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

In data 20 febbraio 2024 con nota prot. n. 0003547/24 trasmessa a mezzo PEC a questa Sezione e acquisita prot. SC CAM n. 0001162/24, il Presidente del Consiglio regionale campano ha inviato - ai sensi dell'art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 - il rendiconto, anno 2023 - XI Legislatura, del gruppo "Moderati e Riformisti – UDC, nPSI, CdI" e una serie di documenti a corredo.

Dal rendiconto trasmesso emerge che nel 2023 il Consiglio regionale ha liquidato complessivamente, per spese di funzionamento, la somma di euro 38.086,34 con un fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento pari ad euro 4.642,29 mentre le spese

effettuate sono pari ad euro 39.165,04, con un fondo cassa finale per spese di funzionamento pari ad euro 3.563,59.

Con deliberazione n. 38/2024/FRG, questa Sezione regionale di controllo ha disposto la comunicazione, ai sensi dell'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174/2012, di una serie di irregolarità e carenze documentali emerse in sede di esame del rendiconto, assegnando il termine di giorni trenta ai fini della regolarizzazione.

Con nota del 5/04/2024, acquisita al protocollo n. 0006537/i del Consiglio regionale e trasmessa, a mezzo PEC, in pari data a questa Sezione di controllo dal Presidente del Consiglio stesso (assunta al prot. SC CAM n. 0002452), il gruppo consiliare "Moderati e Riformisti – UDC, nPSI, CdI" ha fornito riscontro alle richieste istruttorie formulate con la citata deliberazione n. 38/2024/FRG.

DIRITTO

1. L'AUTONOMIA CONTABILE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Ai sensi dell'art. 67, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011, "*le regioni, sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano l'autonomia contabile del consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dai principi contabili stabiliti dal presente decreto riguardanti gli organismi strumentali*".

Gli Statuti regionali hanno attribuito ai Consigli autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, prevedendo che le risorse necessarie per il relativo funzionamento siano costituite da trasferimenti derivanti dal bilancio della Regione, che costituiscono spese obbligatorie per il bilancio regionale.

Per quel che concerne la Regione Campania, l'art. 26, comma 2, dello Statuto (adottato con legge regionale del 28 maggio 2009, n. 6) attribuisce al Consiglio regionale autonomia organizzativa e, nell'ambito dello stanziamento assegnato dal bilancio, autonomia amministrativa e contabile.

Dal punto di vista dell'allocazione delle risorse, lo stanziamento complessivo del bilancio di previsione del Consiglio è incluso nel bilancio della Regione, mentre le risultanze finali del conto consuntivo sono ricomprese nel rendiconto generale della Regione.

In base al sistema delineato dal decreto sull'armonizzazione contabile (d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118), segnatamente al combinato disposto del comma 3 degli artt. 63 e 67,

"*contestualmente al rendiconto, la regione approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati del consiglio regionale e degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'art. 11, commi 8 e 9*". Le risultanze finali del rendiconto del Consiglio regionale confluiscono, dunque, nel rendiconto consolidato di cui all'art. 63, comma 3.

Il perimetro di consolidamento, così come le modalità e i criteri per il consolidamento, sono individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 del medesimo d. lgs. n. 118/2011.

A tal fine, il Consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione, adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al suddetto decreto (art. 67, comma 2).

2. IL RENDICONTO DEI GRUPPI CONSILIARI COME PARTE NECESSARIA DEL RENDICONTO REGIONALE

Ciò premesso in termini generali, per quel che rileva in questa sede, giova sottolineare che le risorse finanziarie sono erogate ai gruppi consiliari a valere sul bilancio del Consiglio regionale, a sua volta alimentato, come è stato detto, quasi esclusivamente (al netto delle partite di giro) dal bilancio della Regione. Con riferimento alla Regione Campania, si evidenzia che l'art. 40, comma 3, dello Statuto prevede che "*l'Ufficio di presidenza [del Consiglio regionale], sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale e nel rispetto del Regolamento consiliare, all'assegnazione ai gruppi consiliari di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio*".

In questa cornice si inseriscono le disposizioni dettate dall'art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto sull'armonizzazione contabile.

Segnatamente, l'art. 1, comma 9, del suddetto decreto disciplina il rendiconto dei gruppi consiliari e la relativa articolazione, prevedendo che ciascuno di essi sia tenuto ad approvare un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee-guida deliberate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; ciò al fine di assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità (con l'indicazione delle risorse trasferite e dei titoli in base ai quali sono effettuati i trasferimenti).

I gruppi consiliari sono tenuti, dunque, alla predisposizione del rendiconto con cadenza annuale. Il principio di annualità è rafforzato dal collegamento con il bilancio regionale

preventivo (con riferimento alla allocazione delle risorse) e consuntivo. Valga, a tal proposito, il richiamo contenuto nell'ultimo periodo del comma 10 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012, nella parte in cui prevede che il rendiconto sia "*pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione*".

Il collegamento con i documenti contabili regionali emerge anche nella giurisprudenza costituzionale, secondo la quale "*il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale*" (Corte costituzionale, sentenza n. 39/2014).

3. IL CONTROLLO DELLA MAGISTRATURA CONTABILE SUI RENDICONTI DEI GRUPPI CONSILIARI

È in questo quadro che si collocano le disposizioni che intestano alle Sezioni regionali della Corte dei conti il controllo, da esercitarsi con cadenza annuale, sulla regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari dei Consigli regionali (art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012).

Le disposizioni in esame – nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 – delineano le fasi procedurali, scandite da termini perentori, in cui si articola tale controllo.

Segnatamente, ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto annuale di esercizio, predisposto secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e poi recepite in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Al riguardo, si precisa che per l'esercizio 2023 occorre fare riferimento alle linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 6 dicembre 2012 e recepite con D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 (pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013).

Il rendiconto è trasmesso al Presidente del Consiglio regionale perché sia inviato alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il controllo dei giudici contabili deve svolgersi entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del rendiconto.

Trascorso tale termine, la magistratura contabile non può più accertare, con effetto vincolante, l'irregolarità del rendiconto, con il conseguente obbligo di restituzione delle

somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non "regolarmente" rendicontate.

La Corte dei conti esercita un sindacato imparziale su un atto che costituisce uno svolgimento del bilancio regionale (sentenza n. 39/2014, punto 2 cons. in diritto). Gli effetti di tale sindacato derivano direttamente dalla legge e dai principi generali dell'ordinamento contabile pubblico.

Secondo l'insegnamento della Consulta, infatti, l'obbligo di restituzione delle somme ricevute, in caso di accertate irregolarità, può ritenersi "*principio generale delle norme di contabilità pubblica*" essendo "*strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari*" (sentenza n. 39/2014).

L'eventuale obbligo restitutorio a carico dei gruppi consiliari, derivante *ope legis* dalla pronuncia di accertamento di irregolarità della magistratura contabile, ha come finalità quella di garantire l'equilibrio di bilancio, congiuntamente a quella di "ripristinare" l'equilibrio stesso, ove leso da spese non adeguatamente documentate, anche nel senso della riferibilità alle finalità istituzionali dei gruppi, per ciò stesso suscettibili di inficiare la regolarità del rendiconto (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo Friuli Venezia Giulia, 11 marzo 2014, n. 20/2014/FRG).

Va rilevato, a tale riguardo, che la Corte costituzionale ha progressivamente precisato la natura e i limiti del controllo affidato dalla Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali. A tal proposito, la Corte ha ribadito, più volte, che il controllo in esame "*se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge*" (*ex multis*, sentenze n. 263/2014, n. 104/2016 e n. 260/2016). Sulla scia della giurisprudenza costituzionale si sono collocate anche le Sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti, le quali hanno evidenziato che il controllo "*non assume natura meramente formalistica – come quello che avviene sui conti giudiziali - bensì involge aspetti sostanziali, in quanto deve attuarsi secondo i parametri della veridicità e della correttezza, che si atteggiano dunque come veri e propri parametri di legalità sostanziale, che spiegano e giustificano la prescrizione di cui al DPCM 21 dicembre 2012*" (Sezioni Riunite giurisdizionali in speciale composizione, sentenza 13 febbraio 2017, n. 10).

Il controllo della Corte dei conti mira a verificare, in via preliminare, la integrità documentale del rendiconto, la intestazione al gruppo a mezzo della firma del suo responsabile e la completezza dal punto di vista giustificativo (art. 3 D.P.C.M.), in modo da considerare provate le quantità rendicontate. Tale controllo si incentra sull'applicazione dei principi di veridicità e correttezza (declinata in termini "inerenza sostanziale" e necessità della spesa, oltre che di assenza di conflitti di interessi).

Segnatamente, secondo le linee guida, i parametri cui ancorare il giudizio di fatto e di diritto sono i seguenti: 1) principi di veridicità e correttezza ["la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute", mentre "la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge" (art. 1)]; 2) divieto di commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. a), b), c) e d), del D.P.C.M.); 3) non rimborsabilità con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi delle spese sostenute dal singolo consigliere nell'espletamento del proprio mandato, delle altre spese personali, di quelle effettuate per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario, nonché delle spese relative all'acquisto di automezzi (art. 1, comma 6); 4) specifica assunzione di responsabilità da parte del Presidente del gruppo consiliare in relazione ai compiti che gli sono attribuiti nell'ambito qui esaminato (sottoscrizione del rendiconto e attestazione di veridicità e correttezza di quanto ivi riportato, cfr. art. 2); 5) obbligo di adozione di un disciplinare interno che indichi le modalità di gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità (art. 2, comma 3, D.P.C.M.); 6) completezza della documentazione a corredo dei rendiconti (art. 3), in particolare, "per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali e assicurativi" (art. 3, comma 3, D.P.C.M.); 7) obbligo di tracciabilità dei pagamenti (articolo 4).

4. I CRITERI DI ASSEGNAZIONE AI GRUPPI CONSILIARI DELLE RISORSE ECONOMICHE PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Con riferimento alla Regione Campania giova premettere che, ai sensi dell'art. 40, comma 1, dello Statuto, "*il regolamento [del Consiglio] disciplina le modalità di costituzione dei gruppi consiliari, che devono essere composti da almeno cinque consiglieri. Possono essere*

costituiti anche gruppi con almeno due consiglieri, purché siano eletti nella medesima lista elettorale e abbiano rappresentanza nel Parlamento nazionale o in quello europeo".

I consiglieri regionali che, per mancanza del numero minimo necessario, non possono costituire un gruppo consiliare formano un unico gruppo misto, per l'organizzazione ed il funzionamento del quale il Regolamento consiliare assicura la garanzia delle componenti che sono emanazione di liste presenti alle elezioni regionali o espressione di gruppi parlamentari nazionali.

La disciplina del funzionamento dei gruppi consiliari, ivi compreso il loro finanziamento, è contenuta, in conformità alla normativa statutaria, nella legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 e s.m.i. ("Funzionamento dei gruppi consiliari").

Con riferimento ai criteri di assegnazione delle risorse economiche per le spese di funzionamento - "*in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto-legge 174/2012*" (che detta disposizioni per la "riduzione dei costi della politica nelle regioni") - l'art. 3 della legge in esame prevede che, "*a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le spese di funzionamento dell'attività di ciascun gruppo consiliare è liquidato, in rate mensili, un contributo fisso annuo per consigliere ad esso iscritto pari ad euro 5.000,00, cui è aggiunto un importo complessivo pari ad euro 0,05 per abitante sulla base dell'ultima rilevazione annuale dell'Istat della popolazione residente*".

5. Rendiconto del gruppo consiliare "Moderati e Riformisti – UDC, nPSI, CdI"

Come detto, con nota prot. n. 0003547/2024 trasmessa a mezzo PEC in data 20 febbraio 2024 e acquisita in Sezione al prot. SC CAM 0001162/24, il Presidente del Consiglio regionale campano ha inviato il rendiconto anno 2023 - XI Legislatura, del gruppo consiliare "*Moderati e Riformisti – UDC, nPSI, CdI*", di cui all'allegato prospetto redatto secondo il modello approvato con DPCM 21/12/2012.

Tabella n. 1 *(Importi in euro)*

	ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO	
E1)	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	38.086,34
E2)	Fondi trasferiti per spese di personale	
E3)	Altre entrate (specificare)	
E4)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	4.642,29
E5)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	
	TOTALE ENTRATE	**42.728.63**
	USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO	
U1	Spese per il personale sostenute dal gruppo	
U2	Versamento ritenute fiscali e previdenziali	
U3	Rimborso per missioni e trasferte del personale del gruppo	
U4	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	
U5	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	
U6	Spese per consulenze, studi e incarichi	35.532,15
U7	Versamento ritenute fiscali	3.467,64
U8	Spese postali e telegrafiche	
U09	Spese telefoniche e di trasmissione dati	
U10	Spese cancelleria e stampati	
U11	Spese per duplicazione e stampa	
U12	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	
U13	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	
U14	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	
U15	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	
U16	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	
U17	Altre spese (spese bancarie e restituzione somme)	165,25
	TOTALE USCITE	**39.165,04**

Tabella n. 2 *(Importi in euro)*

	SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	
	Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	4.642,29
	Fondo iniziale di cassa per spese di personale	
	ENTRATE riscosse nell'esercizio	38.086,34
	USCITE pagate nell'esercizio	39.165,04
	Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	3.563,59
	Fondo di cassa finale per spese di personale	0,00

Rendiconto XI Legislatura (01.01.2023 - 31.12.2023) del Gruppo Consiliare Moderati e Riformisti – UDC, nPSI, CdI

Dal rendiconto inerente all'esercizio finanziario 2023 emerge:
- l'acquisizione di entrate per spese di funzionamento (voce E1) pari ad € 38.086,34 quale contributo 2023 per le spese di funzionamento del gruppo in esame;
- l'effettuazione di spese per un totale di euro 39.165,04, di cui euro 35.532,15 per spese di consulenza, studi ed incarichi (U6), euro 3.467,64 per versamento ritenute fiscali (U7) ed euro 165,25 per "Altre spese" - Spese bancarie e restituzione somme (U 17).
Alla luce di tali movimenti intervenuti nel corso dell'esercizio, al 31 dicembre 2023, il fondo di cassa finale per spese di funzionamento è pari a euro 3.563,59.

5.1. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO

Giova premettere che il gruppo consiliare "*Moderati e Riformisti – UDC, nPSI, CdI*" risulta composto da n. 4 Consiglieri regionali. Nell'esercizio 2023 il Consiglio regionale ha liquidato complessivamente, per le spese di funzionamento, la somma di euro 38.086,34.
Come è stato detto, l'entità del fondo destinato al funzionamento, erogato dal Consiglio regionale, dipende dalla composizione in termini numerici del gruppo consiliare e dalla popolazione residente in Campania.
Tuttavia, nel corso dell'anno 2023 sono mutati non solo il numero dei componenti, ma anche la stessa denominazione del gruppo, come riferito nella nota integrativa.
Con riferimento ai fondi trasferiti per spese di funzionamento, tenuto conto che l'articolo 40, comma 4, dello Statuto della Regione Campania (Legge Regionale n. 6 del 28 maggio 2009) prescrive che "*il consigliere regionale che nel corso del mandato cambia gruppo di appartenenza non porta, al nuovo gruppo al quale si è iscritto, i benefici economici e di status connessi alla carica*", il Collegio in via istruttoria ha rilevato come, nonostante l'ingresso dei Consiglieri Petitto e Cinque e la fuoriuscita del Consigliere Cascone, il contributo mensile sia stato, invece, rideterminato in proporzione al numero effettivo dei Consiglieri facenti parte del gruppo. Sono stati quindi chiesti chiarimenti in merito alla sopradescritta circostanza.
Con la citata nota del 5/04/2024 (rif. prot. SCCAM 0002452) il Presidente ha riscontrato sul punto con la seguente affermazione: "*il Gruppo consiliare ha rivolto formale richiesta con nota, prot. n. 28 del 14.03.2024 (All. 1), agli uffici competenti in materia di trasferimento del contributo annuo per le spese di funzionamento riscontrata con nota prot. n. 0005401 del 15.03-2024 a firma del dirigente del Servizio Gestione degli Uffici di Diretta collaborazione, supporto*

ed assistenza ai Gruppi consiliari e Status dei Consiglieri (All. 2). In riferimento, invece, all' applicabilità del comma 4 dell'articolo 40 dello Statuto della Regione Campania, si trasmette, come richiesto, l'interpretazione autentica della Giunta per il Regolamento Prot. n. 1024/P (All. 3), lì dove al punto 10 chiarisce la "Non applicabilità dell'articolo 40, comma 4, Statuto ai Consiglieri, iscritti originariamente ope legis al gruppo misto, che aderiscono successivamente ad un gruppo politico".

In disparte la considerazione secondo cui si ravvisano dubbi in ordine alla sussistenza in capo alla Giunta per il Regolamento del Consiglio regionale del potere di interpretazione autentica di natura vincolante – rif. provvedimento prot. nr. 2013.0001024/P del 06/11/2013 – di una disposizione statutaria regionale (rif. art. 40) che, in quanto legge regionale rinforzata, si pone, invece, come parametro di legittimità delle leggi regionali oltre che degli stessi regolamenti, il gruppo riferisce che:

"(…) *L'assegnazione delle quote ai consiglieri Petitto Livio e Cinque Gennaro (…) è stata effettuata in applicazione del punto 10) della disposizione prot. nr. 2013.0001024/P del 06/11/2013 (…) che prevede la non applicabilità dell'art. 40, comma 4, dello Statuto regionale, ai consiglieri iscritti originariamente ope legis al Gruppo Misto, che aderiscono successivamente ad un gruppo politico (…)*" (Cfr. All. 2).

Al riguardo, in fase di riscontro, è emerso che al Presidente del gruppo è stata, comunicata la rilevazione di un errore di calcolo della somma attribuita in eccesso alla stessa compagine associativa nel mese di giugno 2023 con la determina n. 798 del 12/07/2023, secondo cui: "*Si comunica che la differenza pari ad € 698,83, liquidata in più sarà stornata da questo ufficio nella liquidazione del mese di gennaio 2024*".

Orbene, posto che la sopradescritta procedura di cui al riferito art. 10 del provvedimento prot. n. 2013.0001024/P, del 06/11/2013, si limiterebbe a chiarire soltanto la posizione dei Consiglieri aderenti provenienti dal gruppo Misto, non essendo stati forniti, invece, i chiarimenti richiesti circa la posizione del Consigliere uscente, a seguito del cambio di denominazione, si ritiene che l'argomento debba essere oggetto di approfondimenti amministrativi di competenza del Consiglio regionale.

6. INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE (U-6)

Il gruppo "Moderati e Riformisti – UDC, nPSI, CdI" ha dichiarato di aver sostenuto spese per "incarichi professionali e consulenze" per un totale di 35.532,15 euro. In particolare, ha conferito nel corso del 2023 tre incarichi per l'attività di comunicazione del

gruppo e/o del singolo consigliere, individuati "*sulla base del carattere fiduciario dell'incarico stesso, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del disciplinare*".

Nello specifico, sono stati instaurati rapporti negoziali con i seguenti professionisti:

1. Dott. Gaetano Amatruda, richiesto dal Consigliere Stefano Caldoro per lo svolgimento di un incarico con funzione di consulenza e assistenza, finalizzato a gestire e coordinare l'Ufficio stampa del gruppo e a curare la comunicazione con la stampa;
2. Dott. Luca Coronella, richiesto dal Consigliere Massimo Grimaldi per un incarico di consulenza e assistenza per le attività di comunicazione istituzionale con particolar riferimento alla Provincia di Caserta;
3. Dott.ssa Fausta Simona De Cunzo, richiesta dal Presidente del gruppo Livio Petitto per un incarico di consulenza e assistenza per le attività di comunicazione istituzionale, con particolare riferimento alle Province di Avellino e Benevento.

6.1 RILIEVI COMUNI A TUTTI GLI INCARICHI

Con specifico riferimento alle singole voci di spesa "consulenze, studi e incarichi", si tratta di spese relative a n. 3 incarichi per l'attività di comunicazione del gruppo e/o del singolo Consigliere, relativamente alle quali, nella deliberazione n. 38/2024/FRG, questa Sezione ha rilevato ulteriori criticità di ordine formale e sostanziale.

Fermo restando quanto si osserverà con specifico riguardo alle singole voci di uscita, riguardo alle controdeduzioni trasmesse in riscontro ai rilievi comuni a tutti gli incarichi conferiti, si procede a rappresentare quanto segue.

6.1.2. NECESSITÀ DEGLI INCARICHI

In primo luogo, nei citati contratti è stata più volte valorizzata, tra le premesse legittimanti il conferimento degli incarichi, la ritenuta assenza di personale interno con particolare competenza per le attività previste, che – alla stregua di quanto precisato negli stessi contratti – avrebbe dovuto essere contenuta in formale attestazione del Presidente p.t, mai inoltrata.

Pertanto, attesa la genericità delle premesse contrattuali, e considerato che il presupposto della pattuizione non risultava suffragato da elementi idonei a valutarne la sussistenza, la Sezione in via istruttoria ha chiesto l'inoltro delle prescritte attestazioni o la trasmissione dell'elenco del personale in servizio o comunque impiegato a qualsiasi

titolo dal gruppo consiliare, con la correlata specificazione delle qualifiche e delle mansioni assegnate, onde accertare la regolarità della spesa.

Sul punto, con la nota di riscontro è stato comunicato che "*il personale interno in servizio presso il Gruppo consiliare si compone di una sola unità, dipendente della società* […] *- in posizione di comando, con l'incarico di Coordinatore Amministrativo del Gruppo e che lo stesso risulta privo di professionalità specifica a svolgere l'incarico di consulenza ed assistenza a supporto delle attività di comunicazione istituzionali del Gruppo*".

Tenuto conto che il gruppo è composto da quattro consiglieri, considerata la sola unità di personale non in possesso del titolo richiesto data la natura dell'incarico, le pur limitate informazioni fornite sulle mansioni assegnategli offrono elementi conoscitivi sufficienti a ritenere superata la criticità.

* * *

I dati acquisiti per effetto del riscontro pervenuto, consentendo di chiarire la natura giuridica dei rapporti di lavoro che interessano il personale impiegato presso il gruppo, hanno nello stesso tempo sottoposto all'attenzione del Collegio il tema della possibile non regolarità di alcune posizioni.

Si premette che, secondo l'articolo 2 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6, "[...] *L'Ufficio di Presidenza destina, altresì, ai Gruppi Consiliari personale in servizio presso il Consiglio entro i seguenti limiti:*

a) due unità per ogni Gruppo Consiliare costituito a norma di regolamento quale ne sia la consistenza;

b) unità aggiuntive in proporzione di una per ogni due Consiglieri o frazione iscritti a ciascun Gruppo consiliare di almeno quattro unità".

Il comma richiamato, aggiunto alla L. 6/1972 dall'articolo 1 della legge regionale 3 aprile 1973, n. 11 e ancora applicabile al 1° gennaio 2023, è stato tuttavia abrogato (a decorrere dal 6 luglio 2023) dall'art. 12, comma 1, L.R. 5 luglio 2023, n. 11.

In disparte i profili concernenti gli effetti dell'abrogazione legislativa, in questa sede occorre innanzitutto evidenziare che, sebbene le disposizioni regionali discorressero di "personale in servizio presso il Consiglio", dalla ricognizione compiuta è emersa una prassi caratterizzata dalla frequente assegnazione ai gruppi di unità di personale acquisito in comando da datori di lavoro diversi dal Consiglio regionale.

Premesso che i procedimenti di acquisizione delle unità di personale interessate dai comandi, nonché l'accollo dei relativi oneri finanziari, secondo la normativa regionale sono

di competenza del Consiglio, esula dal giudizio di regolarità dei rendiconti dei gruppi regionali ai sensi del comma 11 dell'articolo 1 del D.L. 174/2012 la valutazione di eventuali criticità legati alla gestione di detti rapporti. Fatta salva la competenza della Sezione di svolgere i necessari approfondimenti nell'ambito degli ulteriori controlli di legittimità-regolarità, con particolare riferimento alle spese in materia di personale, si ritiene opportuno segnalare al Consiglio di verificare il rispetto della normativa vigente in tema di personale in posizione di comando.

In particolare, desta perplessità l'utilizzo di risorse provenienti da una società che, pur a partecipazione pubblica, non sembra qualificabile come "società in controllo pubblico". Posto che il ricorso al comando è consentito dall'ordinamento esclusivamente presso "*altra amministrazione statale o presso enti pubblici*" (art. 56 del D.P.R. 3/1957, *cit*.) ovvero tra "*pubbliche amministrazioni*" (art. 30 del D.Lgs. 165/2001, *cit*., che prevede, inoltre specifiche condizioni e limiti), alla società in questione non può di certo predicarsi la qualifica di pubblica amministrazione o ente pubblico. Ove, poi, fosse confermata la circostanza che, in virtù di patti parasociali, l'Ente non sia in controllo pubblico, nemmeno sarebbero applicabili le limitate possibilità previste dall'art. 1, comma 898, della L. 29 dicembre 2022, n. 197 (peraltro entrato in vigore successivamente all'assegnazione al gruppo di detta unità di personale).

6.1.3 Incompletezza documentale e parzialità dei report; riferibilità dell'attività svolta e divieto di commistione

Come più volte osservato anche da giurisprudenza precedente di questa Corte e di questa stessa Sezione, uno degli elementi essenziali su cui si fonda il controllo demandato dalla legge alle Sezioni regionali di questa Corte è la verifica di veridicità e correttezza delle spese sostenute dai gruppi consiliari, nei termini precisati dall'art. 1 dell'allegato A) al D.P.C.M. 21 dicembre 2012. L'orientamento della giurisprudenza costituzionale ha chiaramente stabilito che non si tratta, di un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, ma della necessaria verifica documentale dell'effettività delle spese sostenute e dell'attinenza delle medesime alle finalità istituzionali perseguite dai medesimi (Corte cost., nn. 39 e 263/2014 e n. 104/ 2016).

Tanto premesso, per quanto attiene all'effettivo espletamento delle attività descritte nei rispettivi report, circa la riferibilità dell'attività effettivamente espletata dal professionista incaricato, in sede di riscontro alla comunicazione ex art. 1, comma 11, del D.L. n.

174/2012, il gruppo ha osservato, in via generale, che "*Sul punto si chiarisce che, i contratti stipulati con i professionisti non prevedono il ricorso ad alcuna specifica formalità circa le modalità di esecuzione delle attività mentre, gli stessi, per poter ricevere il compenso relative alle attività rese presentano una relazione riepilogativa dell'attività svolta. In seguito al "visto di approvazione" da parte del Presidente del Gruppo, apposto sia sul report delle attività che sulla fattura, si provvede alla liquidazione del relativo documento contabile. Si rappresenta, quindi che il controllo delle relazioni con il "visto" del Presidente rappresenta allo stesso tempo sia una positiva valutazione delle prestazioni svolte, nonché prova implicita della effettiva consegna al Gruppo dei lavori ivi riportati*". Sempre sotto il profilo della prova dell'attività effettivamente svolte, è stato più specificamente precisato che "*gli incaricati per evidenti esigenze di rapidità prediligono modalità interlocutorie semplificate, tra gli stessi e con i Consiglieri del Gruppo, divenute poi nel tempo prassi proprie della quotidianità utilizzando per lo più strumenti di messaggistica (esempio WhatsApp) o telefonate dirette*".

Il Collegio, prende atto dei chiarimenti forniti, cionondimeno, pur nella consapevolezza dell'assenza di una forma *ad substantiam* richiesta per la riferibilità dell'attività svolta al professionista incaricato, richiama l'attenzione del gruppo per il futuro, tenuto conto delle previsioni del disciplinare interno, sulla necessità di una motivazione analitica che metta in luce l'esigenza di fornire comunque prova dell'attività svolta ancorché affidata a strumenti "socialmente" tipizzati (es. impiego di strumenti di messaggistica istantanea).

Sulla necessità di dare evidenza documentale alla riferibilità della prestazione al professionista incaricato vanno, pertanto, rimarcate le considerazioni secondo cui "*nel caso dell'addetto stampa (giornalista, nel caso di specie) la dimostrazione documentale delle prestazioni svolte appare agevole, consistendo le stesse, (…) , nella redazione della rassegna stampa, nell'elaborazione dei comunicati stampa, nella convocazione di conferenze stampa ed altre attività connesse; ossia, attività che naturalmente si prestano alla formazione di prova documentale (si pensi, in particolare, alla rassegna stampa ed ai comunicati stampa che, anche se eventualmente non firmati, vengono normalmente trasmessi con e-mail personale del giornalista addetto stampa e, quindi, a lui facilmente riconducibili)* (*cfr*. Sentenza n. 20/2023/RGC Sezioni riunite in sede giurisdizionale (in speciale composizione) sentenza 30 novembre 2023).

Sulla violazione del cd. divieto di commistione, giova premettere che, in sede di comunicazione questa Sezione - posta la scarsa allegazione e/o illeggibilità di elementi probatori a sostegno dell'attività svolta - ha sollevato dubbi in ordine al necessario collegamento delle prestazioni offerte dal singolo professionista con l'attività istituzionale del

gruppo, in violazione del divieto di commistione con quelle a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale.

Sul punto, il gruppo, integrando la documentazione richiesta, ha articolato una replica incentrata sulla considerazione secondo cui: "*Gli incarichi espletati da ciascun Professionista del Gruppo, sono sottoscritti nel rispetto dell'art. 10 del regolamento disciplinare interno al Gruppo consiliare che costituisce soltanto norma applicativa e di dettaglio della normativa primaria presupposta, la quale, come sopra citato, ha previsto espressamente la duplice riferibilità delle spese sia del Gruppo che ai singoli consiglieri. A tal fine si precisa in aggiunta, che le mansioni ivi contrattualizzate sono state tutte espletate nell'interesse del Gruppo consiliare e dei suoi singoli Consiglieri. La documentazione prodotta conferma il loro esclusivo riferimento, anche spazio temporale, all'attività del Gruppo, trattando argomenti, interventi e problematiche evidenziate esclusivamente dai singoli Consiglieri. Tutti i Gruppi consiliari, come ben nato, hanno un programma politico ed i rispettivi Consiglieri, nell'espletamento delle loro funzioni istituzionali partecipano attivamente a iniziative riferite a territori e tematiche diverse*".

In riscontro ai rilievi formulati in sede di comunicazione relativi ai singoli professionisti incaricati (v. §§ 4.5), è stata altresì trasmessa documentazione integrativa comprovante l'attività svolta, da cui emerge che la pubblicazione è avvenuta per il tramite del professionista incaricato e risulta provata la riferibilità all'attività istituzionale del gruppo, come richiesto dall'art. 3, comma 3, lett. a), del D.P.C.M. 21/12/2012. In particolare, sono state allegate le evidenze documentali delle note stampa redatte e inviate dal dott. Coronella ed è stato precisato - con riferimento alle attività *social* decontestualizzate rilevate in fase istruttoria - che si tratta di un errore di allegazione determinatosi per un refuso di stampa all'atto della trasmissione della documentazione. Anche riguardo all'incarico conferito alla professionista De Cunzo, il gruppo ha reinviato in formato digitale (non cartaceo), la documentazione illeggibile allegata ai *report,* nonché ha trasmesso la prova documentale delle note stampa redatte e inviate dalla giornalista incaricata.

Le suesposte criticità sono state, quindi, superate, avendo il gruppo puntualmente integrato le lacune documentali rilevate e fornito i dovuti chiarimenti.

In relazione all'inerenza dell'attività emergente dalla documentazione versata in atti con le finalità istituzionali della compagine consiliare, circa l'incarico conferito al professionista dott. Amatruda, il Collegio deve precisare, invece, quanto segue.

Circa il rilievo concernente gli articoli di stampa riportati su di una *chat whatsapp* riguardanti messaggi politici, il gruppo ha precisato che "*il contenuto dell'articolo di stampa, selezionato e sottoposto all'attenzione del Gruppo, piuttosto che il titolo, richiama criticità su*

materie di competenza regionale (sanità, trasporti, cultura, promozione turistica) costantemente monitorate dal Gruppo consiliare, e che quindi rientrano a pieno titolo nella funzione svolta dal giornalista che è tenuto ad istruire l'attività di riscontro delle notizie apparse sugli organi di stampa". Sul punto si osserva che, sul piano generale, le argomentazioni proposte non risultano decisive, spettando al gruppo l'onere della prova in ordine all'effettiva inerenza dell'attività svolta per non incorrere nel divieto di legge. Allo stesso tempo, tuttavia, il Collegio ritiene che il *post* isolato non valga ad inficiare una prestazione per il resto resa in conformità all'incarico ricevuto.

6.2 AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA

Rispetto al profilo formale della sottoscrizione all'autorizzazione alla spesa per l'incarico conferito alla professionista De Cunzo dal Presidente del gruppo, la Sezione richiedeva - a ratifica dell'approvazione della spesa - l'autorizzazione sottoscritta dal Vicepresidente. È stato rilevato che il D.P.C.M. predispone un meccanismo procedimentale minimo consistente nell'autorizzazione presidenziale della spesa (art. 2) funzionale al rispetto del principio contabile sostanziale di coerenza (secondo cui la rendicontazione deve caratterizzarsi per la rispondenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge); in quest'ottica non era in grado di assicurare tale finalità l'autorizzazione alla spesa rilasciata dal Presidente a sé stesso.

Sul punto, il gruppo ha rappresentato che "*per la tipologia in questione è stato applicato, come negli esercizi precedenti, il comma 4, dell'art. 12 del Regolamento interno* [...], *dando atto che la stessa è già implicita nella sottoscrizione del documento contrattuale*".

In sostanza, è richiamata la previsione del regolamento interno circa l'emissione dell'autorizzazione alla spesa da parte del Presidente, nota alla Sezione, che ne ha ritenuto dubbia l'applicabilità - conformemente alla sua *ratio* di garanzia - nei casi di autorizzazioni relative a spese richieste dal medesimo Presidente, anche in ossequio alle previsioni del D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 (articolo 2, comma 1: "*il Presidente del gruppo consiliare autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal Vicepresidente* [...]").

È tuttavia vero che il medesimo art. 12, comma 4, del disciplinare aggiunge che "*laddove la spesa sia disposta sulla scorta di un documento di cui al precedente comma 3* [il contratto], *l'autorizzazione è implicita nella sottoscrizione del documento contrattuale*". Tenuto conto di tale formale previsione, che – collegandosi alla necessità che spetti di regola al Presidente

la sottoscrizione del contratto – oggettivamente non rende di immediata percezione la necessità che, al fine di creare un meccanismo di controllo interno mediante l'alterità tra richiedente e controllore (posto che, in caso di coincidenza, si realizzerebbe un "impedimento" di diritto per la presenza di un conflitto d'interessi), anch'essa non dovrebbe trovare attuazione nelle fattispecie analoghe a quelle in esame, il Collegio ritiene superato il rilievo, richiamando l'attenzione per il futuro sulla *ratio* dell'autorizzazione prevista dal citato articolo 2 del D.P.C.M.

6.3 ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO

Con riferimento all'oggetto dell'incarico richiesto dal Consigliere Caldoro attinente, tra l'altro, all'affidamento dell'organizzazione e del coordinamento dell' Ufficio stampa, composto dagli altri professionisti incaricati per la comunicazione e suddivisi per ambiti territoriali, la rilevata mancata allegazione di elementi di prova, in fase istruttoria, ha consentito di ravvisare come risultasse difficile immaginare il menzionato coordinamento dalle plurime attività descritte nei report riepilogativi, confortate, solo in parte, dalle allegazioni a supporto.

Sul punto, il gruppo ha riscontrato che "*come si evince dai contratti, l'attività di coordinamento risulta conferita al dott. Amatruda e riferita alle attività di comunicazione del Gruppo, nella sua interezza, senza specifiche territoriali, diversamente da quanta avviene agli altri addetti alla comunicazione dell'Ufficio cui non è demandata alcuna attività di coordinamento. L' attività giornalistica richiesta al professionista è stata intesa, come da indicazioni dell'Ordine del Giornalisti e della stessa Federazione Nazionale della Stampa, secondo cui la prestazione di lavoro intellettuale e volta alia raccolta, al commento e all' elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione. Sul punto si evidenzia che, secondo recente giurisprudenza, l' attività giornalistica e qualificata alla luce del suo concreto atteggiarsi, pur nella concorrente finalità promozionale che si estrinseca nella raccolta, nel commento, o nella elaborazione di notizie, ancorché non indirizzate direttamente al pubblico indifferenziato, configurandosi perciò, come mediazione tra il fatto di cui si acquisisce conoscenza e la diffusione della notizia, caratterizzandosi per l' apporto soggettivo e creativo e per l'autonomia dell' informazione. (…) Ogni giorno, dunque il dott. Amatruda ha seguito l'ufficio comunicazione del Gruppo via whatsapp o con telefonate dirette gli addetti alia comunicazione del Gruppo consiliare. L'attività di coordinamento è stata interna ed esterna perché con i principali organi di informazione, (…), il Dott. Amatruda si è occupato del coordinamento e della scadenza delle uscite comunicative, divulgative e informative del Gruppo*".

A tal fine sono state trasmesse *"le evidenze documentali dell'invio delle note stampa (all. 5) del dr. Amatruda che utilizza account e-mail "Ufficio stampa Caldoro", account in uso da diversi anni e che costituisce segno di riconoscimento del mittente Amatruda ma il cui contenuto (delle e-mail inviate) come è evidente afferisce alle attività di tutti i Consiglieri del Gruppo. Il coordinamento dell'Ufficio stampa del Gruppo, al netto delle riunioni fissate, è stato esperito con il continuo supporto e confronto telefonico, messaggi e soprattutto in presenza a tal fine si allega elenco degli accessi (all. 6), del dr. Gaetano Amatruda, presso la sede del Gruppo consiliare*."

Il Collegio prende atto delle indicate controdeduzioni ritenendo il rilievo superato, pur ribadendosi che l'attività di organizzazione e coordinamento (rif. Del. n. 61/FRG/2022), lungi dall'esaurirsi in un una mera selezione di articoli di giornale, peraltro già rinvenibili dalla rassegna stampa regionale messa a disposizione dei Consiglieri regionali, non può ritenersi assolta dall'evidenza della rilevazione degli accessi in presenza presso la sede del gruppo, quanto piuttosto emerge, come nel caso in esame dagli allegati, seppur lacunosi, di scambi di mail e di verbali di riunioni. Cionondimeno, tenuto conto delle previsioni del disciplinare interno, il Collegio, anche in questo caso, richiama l'attenzione per il futuro sulla necessità di una motivazione analitica che metta in luce le peculiarità dell'incarico e la possibilità di divergere da quanto prefigurato in fase di autoregolamentazione.

8. CONCLUSIONI

Alla luce delle osservazioni che precedono, il Collegio ritiene che non sussistano profili di irregolarità inerenti al rendiconto 2023 - XI Legislatura del gruppo consiliare "Moderati e Riformisti – UDC, nPSI, CdI".

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania

- accerta la regolarità del rendiconto 2023 - XI Legislatura del gruppo consiliare "Moderati e Riformisti – UDC, nPSI, CdI".
- dispone la trasmissione della presente pronuncia al Presidente del Consiglio regionale della Campania per il seguito di competenza.

Così deliberato, in Napoli, nella Camera di consiglio del giorno 16 aprile 2024.

I Magistrati relatori — Il Presidente

Domenico Cerqua — Alfredo Grasselli

DOMENICO CERQUA
CORTE DEI CONTI
17.04.2024 10:14:13
GMT+01:00

ALFREDO GRASSELLI
CORTE DEI CONTI
17.04.2024 09:26:36
GMT+00:00

Giovanna Olivadese

Giovanna Olivadese
CORTE DEI CONTI
17.04.2024 09:17:43
GMT+01:00

Depositata in Segreteria il

Il Direttore della Segreteria

dott. Giuseppe Imposimato

GIUSEPPE IMPOSIMATO
CORTE DEI CONTI
17.04.2024 10:33:22 GMT+01:00